

naio u.s. il Consiglio di Amministrazione autorizzò il prolungamento ad anni 45, dall'origine, del periodo di ammortamento del mutuo di L.200.000, concesso dall'Istituto al Comune di Castelvecchio Subequo con contratto 25 ottobre 1934, subordinatamente, però all'aumento, al 6%, del saggio d'interesse originario del 5,50%.

Risultando, però, il Comune suddetto in mora verso l'Istituto, per non aver corrisposto le rate di ammortamento scadute a partire dall'agosto 1938, si ritenne opportuno di non dar corso alla stipulazione della proroga concessa, se non dopo avvenuto il saldo del debito arretrato.

A seguito dei vari richiami fatti dall'Istituto, per il sollecito regolamento di tale partita debitoria, il Comune, nel dichiararsi pronto a saldare le bimestralità di ammortamento scadute nel corrente anno 1939, ha fatto presente che le critiche condizioni finanziarie, non gli consentono invece di versare l'importo relativo alle rate di ammortamento scadute nel precedente esercizio 1938, che si è chiuso con un forte disavanzo.

Il Comune mutuatario ha chiesto, in conseguenza, che il regolamento del debito arretrato relativo al 1938 (circa L.8.000 oltre interessi di mora) possa avvenire in sede di prolungamento del periodo di ammortamento, conglobando cioè, tale debito col residuo mutuo da ammortizzarsi nel maggior numero di anni già consentito dal Consiglio

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone al Comitato Permanente ed al Consiglio di Amministrazione perchè vogliano stabilire se la suddetta richiesta possa essere accolta, o se invece; stante l'impossibilità dichiarata dal Comune di effettuare il pagamento del detto arretrato, si debba procedere senz'altro agli atti esecutivi.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con parere favorevole la suddetta domanda del Comune di Castelvecchio Subequo.